



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali e le Relazioni con il Pubblico

Prot.



GDAP-0127026-2008

PU-GDAP-1e00-10/04/2008-0127026-2008

Ungherese us

Ai Rappresentanti delle OO.SS.:

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – Via Lancisi, 21
ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
ROMA

S.I.A.P.Pe – Via Belice, 13
GUIDONIA (RM)

U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP)
Via G. Mompiani, 7 – ROMA

F.S.A.–CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
ROMA

e.p.c. Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
SEDE

OGGETTO: P.C.D. su mobilità a domanda.

Si trasmette lo schema di provvedimento così come condiviso nella riunione odierna. Si fa riserva di inviare il provvedimento compiutamente formalizzato non appena perverrà a questo ufficio.

Il Direttore dell'Ufficio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395 su "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"
- VISTO** l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernente l'area contrattuale delle Forze di Polizia;
- VISTO** il D.P.R. del 18 giugno 2002 n. 164 recante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;
- VISTO** l'accordo quadro di Amministrazione per il personale di Polizia Penitenziaria stipulato in data 24 marzo 2004;
- VISTO** il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;
- VISTO** il proprio P.D.G. del 5 maggio 1999 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il proprio P.D.G. in data 27 maggio 1997, relativo all'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia di istituzione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Gruppo Operativo Mobile datato 04.06.2007;
- ATTESA** la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di polizia penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione
- DEFINITI** i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 10 Aprile 2008;

DECRETA

Che tutti i trasferimenti a domanda degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

(Pubblicazione dei posti vacanti)

1. L'Amministrazione penitenziaria pubblica, entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede ed in relazione a ciascun ruolo del personale di Polizia Penitenziaria, apposito bando con cui sono individuati i posti vacanti da coprire sulla base delle esigenze dell'amministrazione nelle more della definizione delle nuove piante organiche e relativamente a quelle sedi che presentano una maggiore carenza di organico e che sono previamente individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. I provvedimenti di trasferimento di sede sono attuati subito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. E' fatta salva la possibilità di disporre i relativi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

provvedimenti anche successivamente, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del nuovo bando.

3. Le direzioni degli istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello assente a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando, anche mediante comunicazione telefonica di cui deve risultare riscontro agli atti della direzione.

Articolo 2

(Domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro i termini iniziali e finali indicati nel bando, la cui vigenza è fissata in un anno. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando.
2. Nella domanda è consentito indicare un ordine di preferenza nel numero massimo di tre sedi di istituti penitenziari per adulti.
3. Nel caso in cui siano presenti più istituti penitenziari nella stessa città, deve essere indicata con precisione la struttura presso la quale s'intende essere trasferiti. Non è consentita l'indicazione generica del solo contesto cittadino.
4. La domanda deve essere depositata esclusivamente presso l'Ufficio di appartenenza del dipendente, che avrà cura di provvedere alla sua immediata protocollazione. Il personale che svolga servizio fuori dell'ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso altri istituti penitenziari o servizi dell'Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a cura del Provveditorato regionale che ha competenza sull'istituto nel quale l'istanza è stata presentata.
5. Le istanze depositate oltre i termini indicati nel comma 1 del presente articolo, nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 o per sedi non ancora attivate, non sono suscettibili di valutazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

6. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e la sua osservanza deve essere comprovata mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'Ufficio che riceve l'istanza.
7. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, le stesse devono essere trasmesse, in originale, ai competenti Provveditorati regionali che, nei successivi cinque giorni, dovranno curarne la consegna, a mezzo corriere, all'Ufficio II – Assegnazioni e Trasferimenti Polizia Penitenziaria - della Direzione Generale del Personale.

Articolo 3

(Legittimazione)

1. L'istanza di trasferimento può essere presentata da tutto il personale che abbia maturato un anno di permanenza nell'ultima sede di servizio o di assegnazione, computati dalla data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione.
2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai trasferimenti disposti d'ufficio.
3. L'Amministrazione si riserva, previe intese con le OO. SS. rappresentative, di derogare al predetto limite mediante l'emanazione di appositi interpelli straordinari, in conseguenza di particolari circostanze che richiedano l'assunzione di congrui contingenti di personale ovvero per sopraggiunte ed impreviste necessità operative.

Articolo 4

(Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro insediato con provvedimento del direttore del Direttore Generale del Personale e della Formazione. Il Gruppo è composto da un Presidente e un Vice Presidente, scelto tra Dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e da nove componenti, di cui almeno due titolari e relativi supplenti saranno scelti tra i funzionari del Corpo di Polizia



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Penitenziaria e i restanti appartenenti rispettivamente al ruolo degli Ispettori, Sovrintendenti e Assistenti e Agenti Al gruppo partecipano ulteriori due componenti con funzioni di segretario e di supplente. Per la sua composizione devono essere osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione al Gruppo a quel personale che sia rappresentante sindacale. Il Gruppo di lavoro deve deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e del presidente, secondo modalità che saranno stabilite nel provvedimento di istituzione del Gruppo.

2. All'esame delle eventuali richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con provvedimento formale del Capo del Dipartimento, secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento di istituzione. Anche in questo caso dovranno essere osservate le norme sulle pari opportunità e sulla preclusione ai rappresentanti sindacali di partecipazione alla commissione di revisione
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo assegna i punteggi in applicazione dei criteri di cui al Titolo II del presente decreto.
4. L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante, che deve essere allegato alla domanda a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi disciplinati dall'art. 2 comma 6, la direzione dell'istituto o servizio che riceve la domanda di trasferimento è tenuta a darne immediata comunicazione, a mezzo fax, alla direzione dell'istituto di appartenenza dell'istante. Questo ultimo deve provvedere, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2, comma 9, a trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.
5. La sussistenza di stati, fatti e qualità personali indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituenti titolo per il trasferimento a domanda, deve essere comprovata mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, che deve essere allegata all'istanza di trasferimento.
6. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi nella classificazione di cui all'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

il trasferimento a domanda, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà secondo le modalità di cui all'art. 47 e ss. Tali dichiarazioni possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione.

7. L'Amministrazione predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che potranno essere utilizzati dagli interessati. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa per la trattazione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'art.49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici ed in genere le documentazioni sanitarie non possono essere sostituiti da altro documento.
8. L'Amministrazione procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste nel capo V art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento di trasferimento che sia stato emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76.
9. La graduatoria nazionale provvisoria è formata entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del bando di interpello. Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni degli istituti e servizi, entro trenta giorni, sono tenute a notificare il punteggio di cui alla graduatoria agli interessati, anche se assente a qualsiasi titolo, al quale sarà data comunicazione, anche telefonica, per e-mail, di cui è dato riscontro mediante annotazione sottoscritta della data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. E', altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti anche per singole voci.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

10. Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta l'interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS.
11. Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data ultima prevista per le notifiche ai diretti interessati.
12. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, l'Amministrazione emana la graduatoria definitiva entro il 30 Novembre dell'anno interessato.
13. La graduatoria definitiva, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO. SS. rappresentative.
14. Al personale che abbia fatto richiesta di revisione del punteggio, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, è data comunicazione dell'esito della domanda di riesame, recante le motivazioni della competente commissione, circa l'accoglimento o l'eventuale diniego. È sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per tutelare la posizione soggettiva dei singoli istanti.
15. La graduatoria rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Articolo 5

(Revoca della domanda)

1. Le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere presentate, non oltre 15 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva, con le stesse modalità di cui all'art.2, comma 6, del presente decreto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

2. La Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio II, durante il periodo di vigenza della graduatoria, in occasione dell'avvio delle procedure di trasferimenti conseguenti all'assunzione di nuovo personale, informa i dipendenti, per il tramite delle direzioni di appartenenza, della prossima mobilità, in modo da consentire a chi non fosse più interessato al trasferimento di produrre, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, l'eventuale istanza di revoca della domanda.

Titolo II

(Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)

Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza che dovranno essere valutati per decidere le istanze di trasferimento ed i relativi punteggi.

A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 6

(Anzianità di servizio)

1. Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria:

fino a cinque anni	punti uno
dal sesto al decimo	punti due
dall'undicesimo al quindicesimo	punti tre
dal sedicesimo in poi	punti quattro

L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e comprende i periodi trascorsi: - in aspettativa retribuita - in congedo straordinario - in distacco sindacale ovvero in permessi sindacali - nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto. Sono, pertanto, computati tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali non si interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti, secondo le disposizioni vigenti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

2. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di permanenza nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda,

punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00

Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

3. Si intende equiparata ad anno la frazione di tempo superiore a mesi sei.
4. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo AA.CC. o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nell'istanza di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 7

(Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Per ogni chilometro di distanza dalle sedi per le quali si chiede il trasferimento

Punti 0,002 fino ad un massimo di punti 2.00

2. Per il personale che abbia svolto servizio presso le sedi di:

Venezia Giudecca, Santa Maria Maggiore e Sat **ulteriori punti 1.00** per ogni anno di servizio

Favignana e Porto Azzurro **ulteriori punti 2.00** per ogni anno di servizio

Gorgona **ulteriori punti 4.00** per ogni anno di servizio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

3. Per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari ubicati **nei Provveditorati Regionali** del nord (Piemonte, Triveneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana) è assegnato un complessivo pari 1.00, purché abbia svolto servizio in quella sede per almeno due anni di effettivo servizio.
4. Le predette maggiorazioni si aggiungono al punteggio determinato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato che deve essere allegato all'istanza a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza.
5. Con il presente provvedimento vengono abrogate le disposizioni contenute nel P.C.D del 16.01.2001, relativamente all'obbligo della movimentazione verso sedi prescelte da parte delle unità di personale di polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di reclusione di Gorgona per almeno tre anni.

Articolo 8

(Particolari condizioni di impiego)

1. Per il servizio operativo prestato alle dipendenze del G.O.M sono attribuiti dalla data della sua istituzione all'interno del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi ulteriori **0,50 punti**, in attuazione alle previsioni contenute nel Decreto del Ministro della Giustizia del 4 giugno 2007.
2. Analogamente è attribuito un punteggio ulteriore per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi pari a 0,50 punti per il personale in servizio presso le Specializzazioni del Corpo della Polizia Penitenziaria, già istituite ovvero istituende in prosieguo.
3. Analogo punteggio è previsto per il personale in servizio presso l'USPEV.
4. Il punteggio complessivamente attribuibile ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il punteggio massimo di 5,00 sempreché sia stato maturato il periodo minimo di permanenza ove previsto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Articolo 9

(Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato o al convivente legalmente riconosciuto, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta
punti 2.00

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico,
punti 3.00 per ogni figlio

3. Per il ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili a carico riconosciuti, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati.
punti 2.00 per ogni figlio

4. I punteggi relativi ai commi 1, 2 e 3, devono intendersi, ricorrendone i presupposti, cumulabili.

5. Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di assistere un familiare diretto (coniuge, figli, genitori e fratelli), residente nella sede richiesta, che versa in una condizione soggettiva che gli impone di essere assistito dal familiare:
punti 4.00

6. Quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

punti 2,00

7. Coerentemente ai principi costituzionali di tutela della sfera familiare ed in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001, al personale che sia genitore di figli minori di tre anni è attribuito un punteggio aggiuntivo di **0,50**. La finalità di tale previsione è quella di agevolare la sua assegnazione ad una sede di servizio più vicina alla residenza del proprio nucleo familiare. Da tale punteggio non viene detratto il periodo eventualmente già fruito dal dipendente nella sede diversa da quella di appartenenza per soddisfare le esigenze di tutela della maternità/paternità. Per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati l'interessato deve allegare all'istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall'art. 4 commi 6 e 7 del presente provvedimento. Si richiama, altresì, la previsione di cui all'art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.

Articolo 10

(Altre situazioni particolari)

1. Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto.

punti 2.00

2. Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di servizio o città vicinoria non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità di cura, che invece risultano presenti presso la sede richiesta.

punti 4.00

3. Per l'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 e 2, l'interessato deve accompagnare la domanda da idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (ASL o Ospedali), in originale o in copia conforme, dalle quali risulti in modo chiaro la patologia sofferta e lo stato di gravità della stessa al momento



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

dell'istanza, oppure l'impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.

4. Nell'ottica di favorire il conseguimento del diploma di Laurea e di Specializzazione è prevista l'attribuzione di un punteggio di

punti 2,00

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario dimostrare l'iscrizione e frequenza presso una facoltà dell'Università degli Studi o una scuola di Specializzazione ubicata nell'ambito della regione ove è situato l'istituto penitenziario interessato dall'interpello per la mobilità, secondo le procedure di accertamento di cui al D.P.R. n. 445/ 2000. Inoltre, in coerenza con le previsioni normative vigenti, è necessario quale ulteriore requisito la mancanza della corrispondente facoltà Universitaria nella Regione ove il dipendente presta servizio, nonché di aver sostenuto almeno i due quinti degli esami previsti per l'intero corso di laurea e almeno due esami nell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando.

Articolo 11

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. Per la documentazione, si rinvia agli articoli 4, commi 6, 7 e 8 e 10 e 11 del presente decreto.
2. La posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 4 comma 6.
3. Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall'art.4 della legge 104/92 ovvero da



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

4. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da strutture del Servizio Sanitario nazionale
6. Nella certificazione di cui al precedente comma, e per la specifica ipotesi prevista dall'art.10 lettera a) e c) deve risultare, in forma espressa, che l'infermità addotta rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili gli indispensabili presidi medici di tipo specialistico non presenti nell'attuale sede di servizio, ovvero perché le condizioni ambientali relative alla sede di appartenenza costituiscono un fattore di serio e comprovato rischio di aggravamento.
7. La convivenza è dimostrata, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atti notorietà in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è competente a ricevere la documentazione.

Articolo 12

(disposizione transitoria)

Trasferimenti ad Uffici o Servizi diversi da Istituti Penitenziari per Adulti

Per i trasferimenti presso gli UEPE, il Dipartimento, l'ISSPE, i Provveditorati e le Scuole di Formazione si provvede, mediante interpello straordinario da concordarsi, previa intese con le OO.SS. rappresentative nelle more della definizione delle dotazioni organiche di rispettiva pertinenza. Il bando con cui si emana l'interpello deve indicare i requisiti e le competenze richieste per parteciparvi.

Articolo 13



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

(disposizione conclusiva)

Il presente decreto sostituisce in tutta la sua interezza il precedente provvedimento del 5 maggio 1999 in materia di criteri di mobilità del personale di polizia penitenziaria.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pres. Ettore Ferrara